

(N. 974-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE FERRETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Finanze

col Ministro dell'Industria e Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

NELLA SEDUTA DEL 2 MARZO 1955

Comunicata alla Presidenza il 14 gennaio 1956

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sullo stagno concluso a Londra il 12 marzo 1954.

ONOREVOLI SENATORI. — La Conferenza internazionale dello stagno convocata, non per la prima volta, tra il 25 ottobre e il 21 novembre 1950 a Londra ma per la seconda (essa, infatti, si era dapprima riunita a Bruxelles dal 15 al 18 aprile 1947) discusse e approvò un progetto che divenne, quattro anni più tardi,

il presente Accordo, concluso a Londra il 1° marzo 1954 e firmato a Londra per conto dell'Italia dal nostro Ambasciatore il successivo 30 giugno.

Più che il dettaglio delle singole norme che costituiscono l'Accordo in esame interessa il fatto che ci troviamo di fronte a un vero e

proprio « cartello » mondiale dello stagno, formato non da privati ma da Stati. Questi, divisi in Stati produttori e in Stati consumatori, sono rappresentati in un Consiglio internazionale dello stagno, con sede a Londra, in base alla quantità di stagno rispettivamente prodotto o consumato. Mille voti in questo Consiglio sono attribuiti ai Paesi produttori e mille ai consumatori; tra questi ultimi è l'Italia che, in base a un consumo annuo di 3.380 tonnellate, ha 28 voti.

Scopo dell'Accordo è quello di regolare produzione e commercio dello stagno nel mondo, con l'evitare uno squilibrio tra l'offerta e la domanda di esso, nonché una eccessiva fluttuazione di prezzo, e di garantire adeguate forniture di stagno a prezzi equi in qualsiasi momento, nonché di promuovere una produzione di stagno sempre più economica.

A tal uopo: si sono fissati un prezzo minimo ed uno massimo; si determinano, volta a volta, i quantitativi di stagno che possono essere esportati dai Paesi produttori; si è costituito uno *stock* cuscinetto che permette di « manovrare » il prezzo, vendendo o comprando alla Borsa metalli di Londra, secondo il corso delle quotazioni.

L'Accordo dura cinque anni.

Esso è stato firmato entro il limite di tempo concesso (30 giugno 1954) da tutti i Paesi

produttori. Tra i consumatori l'hanno firmato, nel tempo prescritto, solo 14 Stati, non avendo apposto la loro firma Svizzera, Brasile, Repubblica Federale Tedesca, Stati Uniti d'America. Questi hanno dichiarato che manterranno un favorevole atteggiamento per il buon funzionamento dell'Accordo.

Nel corso della 28ª riunione del Comitato esecutivo del Gruppo internazionale dello stagno, tenutasi a Bruxelles, risultò che sino allora avevano depositato a Londra gli strumenti di ratifica il Canada, la Danimarca, l'Australia. I rappresentanti del Belgio, dell'Indonesia, del Giappone, dell'Inghilterra, della Bolivia e della Francia assicurarono, essi pure, una rapida ratifica.

È augurabile che anche i Paesi di oltre cortina, i quali già partecipano all'E.C.E., alla F.A.O., all'U.N.E.S.C.O., aderiscano all'Accordo valendosi dell'articolo 23, paragrafo 1 del presente Accordo.

Per quanto attiene all'Italia, essendo essa nazione consumatrice, la 3ª Commissione del Senato non dubita che, da parte dei competenti organi, si seguano i prezzi internazionali dello stagno allo scopo di rivederli eventualmente a nostro vantaggio come previsto dall'articolo 6 dell'Accordo.

FERRETTI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sullo stagno, concluso a Londra il 1º marzo 1954.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.000.000 annui, sarà fatto fronte, per l'esercizio 1954-1955, con una corrispondente aliquota del provento dell'aumento dei prezzi di vendita di taluni tipi di tabacchi lavorati disposto con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.